

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3531 del 29/07/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - AZIENDA AGRICOLA DOGNINI LUIGI, STEFANO E CESARE SOCIETÀ SEMPLICE E SOCIETÀ AGRICOLA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOCALITÀ IL CASTELLETTO, AD USO IRRIGUO - PROC. PC19A0067 (EX PC01A0003) - SINADOC 5536/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3643 del 28/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – AZIENDA AGRICOLA DOGNINI
LUIGI, STEFANO E CESARE SOCIETÀ SEMPLICE E SOCIETÀ AGRICOLA.
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN
COMUNE DI ALSENO (PC), LOCALITÀ IL CASTELLETTO, AD USO IRRIGUO
- PROC. PC19A0067 (EX PC01A0003) – SINADOC 5536/2019.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 8845 del 12/08/2010 il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato all'Azienda Agricola Dognini Luigi, Stefano e Cesare Società Semplice e Società Agricola, con sede in Comune di Orzinuovi (BS), Piazza IV Novembre n. 15 - C.F. e P.I.V.A. 02989600982, ex art. 16 del R.R. n.41/2001, l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo ubicato in Comune di Alseno (PC), censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 124., che veniva registrata con il codice di procedimento PC01A0003;
- a tale succitato atto non è mai seguito il rilascio della concessione;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il sig. Luigi Dognini (C.F. DGNLGU54S03B157I), in qualità di legale rappresentante della sopra citata Azienda Agricola Dognini Luigi, Stefano e Cesare Società Semplice e Società Agricola - C.F. e P.I.V.A. 02989600982, ha presentato a questo Servizio, in data 20/01/2019 (pervenuta in data 22/01/2019 ed assunta al n° 10374 del protocollo ARPAE), successivamente integrata con nota dell'08/10/2019 (pervenuta il 14/10/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 157329) sia il sollecito al rilascio della concessione per il predetto pozzo, sia, alla luce della sofferenza idrica in cui versa l'Azienda e in considerazione del fatto che il pozzo realizzato nel 2010 risulta particolarmente arido e difficilmente sfruttabile in futuro, una nuova richiesta di rilascio della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante un altro pozzo esistente ubicato nel medesimo mappale, che è stata registrata con il nuovo codice di procedimento PC19A0067; le caratteristiche dei due pozzi sono le seguenti:

- prelievi da esercitarsi mediante pozzi aventi profondità di m 68 (pozzo 1) e m 45 (pozzo 2);
- ubicazione dei prelievi: Comune di Alseno (PC), Località Il Castelletto di Chiaravalle della Colomba, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 9, mappale n. 124, coordinate UTM 32: X: 578.419 Y: 4.974.503 (pozzo 1) e X: 578.213 Y: 4.974.303 (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio per entrambe i pozzi pari a l/s 20;
- volume d'acqua complessivamente prelevato dai due pozzi pari a mc/annui 136.245;

PRESO ATTO che, nella summenzionata istanza l' Azienda Agricola Dognini Luigi, Stefano e Cesare Società Semplice e Società Agricola ha dichiarato di utilizzare i pozzi in parola dal 2017, cioè da quando il canale gestito dal Consorzio di Bonifica, sulla quale la ditta vantava dei diritti, non ha più fornito acqua;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 73 del 18/03/2020 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 13/03/2020 ed assunto al n° 40649 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 20/04/2020 ed assunto al n° 56949 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;
- ha versato la somma pari a 557,59 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale il 06/07/2020;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC19A0067 (ex PC01A0003);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'**Azienda Agricola Dognini Luigi, Stefano e Cesare Società Semplice e Società Agricola**, con sede in Comune di Orzinuovi (BS), Piazza IV Novembre n. 15 - C.F. e P.I.V.A.

02989600982, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC19A0067 (ex PC01A0003), ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievi da esercitarsi mediante pozzi aventi profondità di m 68 (pozzo 1) e m 45 (pozzo 2);
- ubicazione dei prelievi: Comune di Alseno (PC), Località Il Castelletto di Chiaravalle della Colomba, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 9, mappale n. 124, coordinate UTM 32: X: 578.419 Y: 4.974.503 (pozzo 1) e X: 578.213 Y: 4.974.303 (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio per entrambe i pozzi pari a l/s 20;
- volume d'acqua complessivamente prelevato dai due pozzi pari a mc/annui 136.245;
- corpo idrico interessato: cod. 0330ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE ARDA (limite acquifero A2 mt 52,82 da p.c.);

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2029**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/07/2020;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020 è stato pagato;
5. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 557,59 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'**Azienda Agricola Dognini Luigi, Stefano e Cesare Società Semplice e Società Agricola**, con sede in Comune di Orzinuovi (BS), Piazza IV Novembre n. 15 - C.F. e P.I.V.A. 02989600982 - codice pratica PC19A0067 (ex PC01A0003).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - pozzo 1: profondità di m 68, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,45 KWh, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 15 e m 46, tra m 47 e m 48 e tra m 60 e m 68 dal piano di campagna;
 - pozzo 2: profondità di m 45, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 323, equipaggiato con motopompa ad asse verticale della potenza di 36,77 KWh.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Alseno (PC), Località Il Castelletto di Chiaravalle della Colomba, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 9, mappale n. 124, coordinate UTM 32: X: 578.419 Y: 4.974.503 (pozzo 1) e X: 578.213 Y: 4.974.303 (pozzo 2).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Alseno (PC), foglio n. 6., mappali n.ri 32, 33, 34, 35, 36 e 37 e foglio n. 9., mappali n.ri 31, 32, 33, 37, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124 - della superficie complessiva di circa 63.00.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica tramite i due pozzi di cui trattasi è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 136.245.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0330ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE ARDA (limite acquifero A2 mt 52,82 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 557,59**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **557,59** euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Luigi Dognini (C.F. DGNLGU54S03B157I), in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Dognini Luigi, Stefano e Cesare Società Semplice e Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 02989600982), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 23/07/2020

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.